

CONSIDERAZIONI GENERALI CIRCA IL RISCHIO CANTIERE

Il Rischio del cantiere può essere così di seguito sintetizzato:

1. progettista delle opere e direttore dei lavori
2. rischio connesso alla fornitura dei materiali per vizi intrinseci agli stessi
3. rischio della posa in opera dei manufatti
4. rischio sicurezza cantiere ex lege 494
5. incombenti aggiuntivi in caso di opere pubbliche ex lege 109 Merloni

TUTTE LE ATTIVITÀ DI CUI SOPRA IN TERMINI DI VALUTAZIONE DEVONO TROVARE IDONEA COLLOCAZIONE IN UN FORMAT CONTRATTUALE CHE TENGA CONTO DI QUALI RISCHI L'AZIENDA DEVE E DI QUALI RISCHI L'AZIENDA PUO' CORRERE.

Mi spiego: lì dove esista rischio di progettazione tipico degli iscritti agli albi o rischio di sicurezza cantiere ex lege 494, le relative responsabilità vanno attribuite per contratto a chi si occupa dello svolgimento delle stesse richiedendo conferma dell'esistenza di idonea copertura assicurativa.

Analogamente per quanto al subappalto: sarà facile pensare al caso di un subappaltatore che si avvalga di personale malauguratamente non in regola e che subisca lesioni all'interno del cantiere per inosservanza delle normative sulla sicurezza; in questo caso la responsabilità vede come in ogni cantiere chiamabili in causa più soggetti COMMITTENTE, APPALTANTE, APPALTATORE SUBAPPALTATORE, PROGETTISTA, DIRETTORE LAVORI, ADDETTO SICUREZZA CANTIERE.

Chiaro quindi che il rischio è complesso sotto due ordini di motivazioni. Il primo rappresentato dal numero dei soggetti chiamati in causa, il secondo invece legato **all'entità e alle caratteristiche particolari** della commessa (ad esempio diverso il rischio di un cantiere che si svolga all'interno di un fabbricato di interesse storico)

SOLUZIONI IDONEE PER GARANTIRE LA TRANQUILLITA' PATRIMONIALE DEI SOGGETTI INTERESSATI

1. **Studio attraverso legale specializzato di tutte le condizioni normative contrattuali che regolamentano i rapporti di cui sopra**
2. **Valutazione peritale e preventiva dei cantieri particolari per complessità allo scopo comunque di costruire un progetto di garanzia del rischio in questi casi per il singolo cantiere: QUESTA ANALISI PREVENTIVA OTTIENE ANCHE LO**

SCOPO DI REPERIRE CON UNA FOTOGRAFIA PUNTUALE LA MIGLIORE SOLUZIONE ASSICURATIVA DEL CANTIERE.

3. **Valutazione peritale postuma atta ad asseverare al Cliente la qualità delle opere eseguite e la natura delle stesse (questo tipo di certificazione può essere proposto anche in sede di offerta commerciale per differenziare l'azienda dalle concorrenti e qualificarla)**

4. **Note circa la collocazione assicurativa dei rischi**
 - 4.1 **Contratto All Risks CAR:** polizza tutti i danni cantiere compresi i danni da furto al materiale, da stipularsi nei casi cosiddetti complessi per entità o caratteristiche dell'intervento (esempio ristrutturazione di fabbricati di rilevanza storica) ivi compresa la garanzia postuma decennale; La polizza garantisce i danni all'opera in costruzione e i danni da responsabilità civile durante l'esecuzione. In particolare poi si può anche prevedere la copertura dei rischi connessi a errori di progettazione o calcolo e l'indennizzo dei maggiori costi per lavoro straordinario notturno o festivo in caso di sinistro indennizzabile;

 - 4.2 **Polizza di Responsabilità Civile Generale dell'Azienda** ivi compreso il Rischio rivalse Inail, Inps per il personale che accede al cantiere sia a titolo di appalto che di subappalto;

 - 4.3 **Cauzioni Obbligatorie Ex Lege a garanzia degli obblighi previsti (oneri di urbanizzazione, svincoli anticipati a stato avanzamento lavori et similia);**

 - 4.4 **Cauzioni Facoltative:** esiste la possibilità inoltre di fornire ai committenti o agli acquirenti delle garanzie di corretta e buona esecuzione delle opere in linea di principio biennali a tutela degli interventi di ripristino di vizi esecutivi non coperti dalla cosiddetta garanzia postuma decennale che come noto ex lege garantisce esclusivamente fattispecie di crollo o cedimento;

 - 4.5 **Rischio della Responsabilità civile incrociata** poiché nella filiera delle Responsabilità del Rischio Cantiere esistono circostanze che possono costituire elemento di responsabilità patrimoniale solidale incrociata fra le parti, (esempio: Resp. Solidale del committente) una particolare attenzione va posta nello studio delle clausole di tutte le polizze di responsabilità civili dei soggetti presenti in cantiere allo scopo di evitare che la Responsabilità possa ricadere su un soggetto non per la sua attività specifica ma per quanto posto in essere da uno degli altri protagonisti delle attività svolte;

LA NOSTRA PROPOSTA

- 1. Censire e organizzare la normativa relativa a tutti gli incumbenti legali connessi a mezzo legale specializzato (questa attività preventiva è fondamentale a ottimizzare e ridurre il Rischio Cantiere);**
- 2. Censire e valutare i cantieri, asseverandone peritalmente sia il cosiddetto rischio preventivo, alla fine di ottenere le migliori condizioni assicurative per la collocazione dello stesso, sia eventualmente il cosiddetto rischio postumo per fornire una garanzia aggiuntiva al committente o agli acquirenti; a titolo esemplificativo in allegato una indicazione descrittiva delle certificazioni che lo Studio Tecnico Davide Rossi normalmente all'uopo fornisce**
- 3. Predisporre una polizza Responsabilità di Civile Generale articolata e completa comprensiva delle garanzie focalizzata in particolare a garantire il ristoro dei danni patrimoniali derivanti da lesioni al personale di cantiere con anche l'estensione alle eventuali rivalse degli enti previdenziali. I relativi fatturati per la parte di R.C. Generale terzi vengono scomputati lì dove esita la polizza CAR CANTIERE.**

IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE PROPRIETA' INTELLETTUALE DI PADOVA FINANZA E SVILUPPO SAS ED E' CEDUTO IN ESCLUSIVA A PADOVA ASSICURATRICE RISK MANANGEMENT AZIENDE SAS, AI CLIENTI DELLA STESSA E AI PROPRI CLIENTI. OGNI RIPRODUZIONE O CONSEGNA NON AUTORIZZATA A TERZI DARA' DIRITTO A AZIONI LEGALI A SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DI CUI SOPRA

Prototipo Luglio 2007